

**ESTRATTO DEL CODICE DEONTOLOGICO DI FARMINDUSTRIA (12 ottobre 2016)**

Paragrafo 2.5: l'Informatore Scientifico del Farmaco NON deve esercitare professioni sanitarie o parasanitarie, o comunque aventi attinenza con l'utilizzazione del farmaco, anche se non remunerate, né alcun'altra attività continuativa che comporti il rapporto di lavoro subordinato.